



A: Comune di Reggio Calabria

Segretario Generale

Dott.ssa Giovanna Antonia Acquaviva

protocollo@pecreggiocal.it



p.c.: S.E. III.mo Signor Prefetto di Reggio Calabria

dott. Claudio Sammartino

protocollo.prefrc@pec.interno.it

p.c.: Sig. Sindaco di Reggio Calabria

Avv. Giuseppe Falcomatà

sindaco@pec.reggiocal.it

p.c.: Sig. Presidente del Consiglio Comunale

Dott. Demetrio Delfino

presidente.consiglio@reggiocal.it

Oggetto: **Atto di Diffida**

Eg. Sig. Segretario Generale,

ARS NOSTRA VIS URBIS

Questa Associazione Professionale denominata PL, ai sensi degli artt. 97 TUEL e 56 Ter 1°comma del regolamento degli uffici e dei servizi del Comune, che individuano il Segretario quale controllore della regolarità amministrativa e della correttezza e regolarità delle procedure, invita la S.V. ad intervenire urgentemente, nel settore Polizia Municipale, perché questo importante presidio di legalità, che rientra tra le funzioni fondamentali ed essenziali di ogni Comune, sia diretto da un dirigente che abbia lo status giuridico di poliziotto municipale.

Come Lei ben sa, consolidata giurisprudenza ha riconosciuto alla P.M. la peculiarità delle funzioni e l'autonomia del Corpo ed ha chiarito che la dirigenza non è affidabile ad un dirigente che non abbia lo status di appartenente al Corpo di P.M. (Consiglio di Stato: n.4663 del 4/9/2000, n. 1360 del 8/3/2001, n.616 del 17/2/2006, n. 4605 del 2012, n. 75/2015, n.708/16).

Autorevole dottrina ha precisato inoltre che il dirigente della P.M. che non abbia lo status di appartenente alla P.M., rappresenta non solo rilevanza amministrativa-contabile ma anche penale. Non dimentichiamoci che sulla problematica anche l'ANAC è intervenuta con la risoluzione n. 57/2014. La legge di stabilità 2016, prevede la possibilità della rotazione dei dirigenti all' interno dei Comuni. Parte della dottrina, ha interpretato tale articolo nel senso che il dirigente di P.M. può

ruotare così come gli altri dirigenti, ma avendo la rotazione carattere di temporaneità, questi conserva lo status giuridico, fermo restando che il sostituto dovrà possedere comunque ogni requisito. Altra dottrina ha interpretato la rotazione prevista dalla legge sopracitata, nel senso che, il Dirigente PM non ruota ma, oltre alla dirigenza della PM, può avere assegnato altro settore. Pertanto, ogni provvedimento di carattere tecnico-operativo emanato sino ad oggi dal dirigente amministrativo collocato al vertice della struttura, a parere di questa associazione, è nullo ed annullabile, perché lo stesso non è in possesso dei requisiti di legge sopracitati. Giova precisare, che per quanto esplicitato in narrativa non si pongono in discussione le capacità professionali dimostrate dallo stesso, tra l'altro in possesso di un ottimo curriculum e di cultura certamente superiore, bensì la mancanza dei requisiti di legge.

Recenti notizie di stampa segnalano che la commissione regolamenti del Comune ha approvato il **nuovo Regolamento del Corpo**. Non si evince al momento l'urgenza di un tale provvedimento che di fatto, e formalmente, richiederebbe quantomeno un confronto con il futuro Comandante del Corpo.

Risulta palesemente illegittimo e difficilmente sanabile, tanto più da un Regolamento Comunale, il contenuto **dell'art. 10 comma 3, dove viene regolamentata la questione della "vacanza del posto del Comandante", prevedendo che lo stesso potrà essere sostituito dal vice comandante per un periodo che non può avere durata eccedente i dodici mesi, prorogabile di un semestre per motivate esigenza di continuità, purché sia pendente il procedimento diretto alla nomina del nuovo dirigente, ed allo stesso non è riconosciuto alcun trattamento economico migliorativo.**

E' incomprensibile che un dirigente venga sostituito da altro personale di categoria D anche se con il profilo di vice comandante per dodici mesi prorogabili a diciotto (!)

Tra l'altro, questa ultima figura, malgrado prevista nel vigente regolamento del Corpo, non è contemplata nella Legge Ordinamentale n. 65/86, né nella Legge regionale Calabria n. 24/90, né dalla Legge di modifica in discussione al Senato e per ultimo neanche nell'allegato A del CCNL del 31/3/1999 relativo alle declaratorie per l'esemplificazione dei profili, dove proprio alla categoria D per la Polizia Municipale è prevista la solo figura dello specialista dell'area di vigilanza.

Giova ricordare altresì, che negli ultimi anni la figura del vice dirigente, è stata abolita nella Pubblica Amministrazione e che quanto riportato dal regolamento approvato dall'apposita Commissione, non solo non è in linea con la procedura prevista per le nomine dirigenziali (**artt.109 e 110 del TUEL**), ma rappresenta palese violazione e **falsa applicazione sia dell'art. 8 comma 5 del CCNL del 14/9/2000, sia dell'art. 52 del D.lgs.n. 165/2001**, ed in conflitto con quanto disposto dall'Aran con nota del 24/5/2016, sia dell'art. 35 bis comma 1 del regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi del Comune di Reggio Calabria, che tratta della sostituzione dei dirigenti **solo in caso di assenza ed impedimento**. De resto, e legittimamente, il vigente Regolamento del Corpo di PM anch'esso all'art. 11 comma 3 recita: **"in caso di assenza o di impedimento il Comandante è sostituito dal Vice Comandante"**.

Inoltre l'**art. 11 comma 1 del Regolamento approvato dalla Commissione recita: "Il Vice Comandante Funzionario Vicario, collabora con il Comandante ed esercita le funzioni operative da questi demandategli per il coordinamento delle attività di istituto dei comandi di zona e degli altri servizi ed uffici del Corpo"**. Per Ogni funzione, incarico e mansione di fatto demandate, e stando così le cose, è questi, un dirigente a tutti gli effetti, e mentre nell' art.12 del vigente regolamento, si ricorda che il V. Comandante è giuridicamente ed economicamente un appartenente alla categoria D, non cita il coordinamento di tutti i servizi ed uffici del Corpo, ma si limita ad alcuni.

L'Aran ha ribadito più volte che non è possibile immaginare un rapporto di gerarchia tra profili professionali collocati nell'ambito della stessa categoria D.

Incomprensibile ancor più, come questa “figura” prevista dal vigente regolamento, pur appartenendo come già detto alla categoria D, possa essere infine esonerata dall’Istituto della reperibilità, come viene riportato successivamente nell’art. 22 del Regolamento approvato dalla Commissione, mentre nel vigente regolamento all’art. 26 tale particolarità non viene riportata. Tale previsione creerebbe ulteriori sofferenze ed ingiustizie, nonché palesa violazione in disparità di trattamento, discriminando di fatto ogni altro appartenente alla medesima categoria D, (pochi come numero e con diversi casi di patologie varie esoneranti i servizi esterni).

Giova ricordare che il medesimo Ente, nei settori Pianificazione Urbana e Lavori Pubblici, dove erano vacanti le posizioni di dirigente, in circa due mesi ha avviato e concluso la dovuta procedura per la nomina, e che per il solo Settore P.M., a parere della scrivente Associazione palesemente sottovalutato, si tentino rattroppi e soluzioni tampone per di più in conflitto legislativo.

Per quanto su esposto si rammenta, come l’autonomia regolamentare dell’Ente resti comunque subordinata alla gerarchia delle fonti normative, ed ogni deroga rappresenti vizi ed irregolarità sia nella legittimità che nel merito, rischiando di sconfinare infine in ipotesi di illeciti amministrativi e penali.

Alla Sua persona non serve ricordare che, legittimità e merito rappresentano in sostanza, i due requisiti dell’azione amministrativa indicati dall’art. 97 della Costituzione, ove la legalità e la buona amministrazione sono i parametri cui deve ispirarsi l’operato della Pubblica Amministrazione.

Segnaliamo altresì come non si sia proceduto a tutt’oggi, all’obbligatorietà di effettuare una ricognizione interna al settore al fine di verificare e/o individuare eventuali risorse umane appartenente alla categoria D in possesso di titoli superiori.

Perché tanta urgenza nell’approvare il Regolamento con le modifiche che riguardano il Vice Comandante, quando l’Ente ha iniziato il procedimento che dovrebbe portare a breve, tramite avviso agli incarichi di Posizione Organizzativa, ed al Senato è in discussione la riforma della P.M. che conseguentemente obbligherà i Comuni a modificare ed aggiornare i relativi Regolamenti?

Ulteriori anomalie si ravvisano infine nell’art. 37 per il quale che i distintivi di grado sono definiti con delibera di Giunta anziché dalla prevista ed esclusiva competenza del Dirigente della P.M. con relativa determina, e dall’ art. 38 che prevede che le caratteristiche dell’arma in dotazione sono da determinarsi con delibera di G.M. mentre il D.M. del 4/3/1987 n. 145 all’art. 4 demanda ad un apposito Regolamento dell’Ente da approvare da parte del Consiglio. L’art. 26 comma 2, riporta infine che i distacchi ed i Comandi, devono essere deliberati dalla Giunta malgrado competenza sia del dirigente del Settore Personale con relativa determina e previo nulla osta del Dirigente P.M.

La mancanza nella determina propedeutica al Regolamento approvato in Commissione, del parere tecnico del dirigente che abbia lo status giuridico di poliziotto municipale, infine non avvalora il medesimo documento.

Non vorremmo andare oltre. Per il momento ci fermiamo qui, rappresentando che l’elencazione delle incongruenze e delle anomalie riscontrate meriterebbe ulteriori pagine e dissertazioni, e per le quali risulterebbe anche l’attivazione e l’azione di alcuni Sindacati.

Per quanto sin qui in narrativa questa Associazione, che condivide ogni principio di legalità e trasparenza, nei termini di legge **diffida la S.V.**, ad ogni intervento previsto dalla funzione ed attende un Suo fermo e risolutivo intervento finalizzato al ripristino di ogni regola e della legittimità, ed in particolare:

- Previa intesa con il Signor Sindaco, si provveda a nominare il Dirigente di PM che abbia i requisiti di legge e con la priorità dettata dall'emergenza (e non dodici più eventuali sei mesi) alla stregua della corretta procedura già adottata per gli altri due settori. Nelle more, di circa due mesi, causa stato di necessità ed urgenza, il dirigente amministrativo, tramite disposizione scritta, sarà affiancato per la parte tecnico-operativa da altri appartenenti alla categoria D aventi i requisiti, ivi compreso il vice comandante.
- In autotutela dovrà essere revocato ogni provvedimento di carattere tecnico-operativo già emanato illegittimamente dall'attuale dirigenza: determina microstruttura n.1880 del 25/7/2016, mobilità interna, disposizioni di servizio varie, perché viziata da incompetenza ed emanate da un dirigente che non ha lo status giuridico di poliziotto municipale. Di seguito sarà il nuovo dirigente della PM ad apporre l'eventuale visto sul parere tecnico del provvedimento relativo al regolamento e quale esperto della materia apporterà gli opportuni contributi finalizzati al ripristino delle summenzionate "anomalie".

Giova ricordare, come il **vigente Regolamento del Corpo di P.M. di Reggio Calabria all'art. 11 comma 3, legittimamente dispone: "il vice comandante sostituisce il comandante in caso di assenza o impedimento". Lo stesso regolamento degli uffici e servizi del Comune all' art. 35 bis dispone anche esso la sostituzione dei dirigenti solo in caso di assenza ed impedimento.**

Il Regolamento de quo, già approvato dal Ministero degli Interni, valorizza di fatto ogni soluzione già intrapresa in narrativa, ed eviterebbe alternative soluzioni "tampone" (così come presentate dalla locale stampa degli ultimi giorni).

Questa associazione è sicura che con la problematica della c.d. *vacatio* un nuovo regolamento rischia la censura non solo da parte del Ministero degli Interni a cui la medesima si rivolgerà ai sensi dell'art.138 TUEL, ma anche da altri organi collegiali e non.

Nel Salutarla, si rimane a disposizione per ogni ulteriore chiarimento, così come da sempre siamo e rimaniamo disponibili verso ogni Ente.

Roma 20/08/2016

POLIZIA LOCALE

Il presidente nazionale

Dr. Ivano Leo

